

REGOLAMENTO (CEE) N. 1225/93 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1993

recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate supplementari a taluni prodotti originari di paesi beneficiari di preferenze generalizzate e venduti nel corso della fiera di Berlino « Partner del progresso ».

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nella Comunità vengono organizzate fiere per promuovere il partenariato tra operatori economici dei paesi in via di sviluppo e i paesi industrializzati sul piano commerciale, industriale o tecnologico e per consentire un più agevole accesso ai mercati mondiali a prodotti originari di paesi beneficiari di preferenze generalizzate;

considerando che, dati gli obiettivi di tali fiere, occorre adottare talune disposizioni nel campo delle preferenze generalizzate;

considerando che, conformemente all'offerta presentata nell'ambito della conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), la Comunità ha aperto, dal 1971, e da ultimo con i regolamenti (CEE) n. 3831/90⁽¹⁾ e (CEE) n. 3832/90⁽²⁾, prorogati nel 1993 dal regolamento (CEE) n. 3917/92⁽³⁾ e completati dal regolamento (CEE) n. 1028/93⁽⁴⁾, preferenze tariffarie generalizzate, in particolare per prodotti industriali finiti e semilavorati e per prodotti tessili originari di paesi beneficiari di preferenze generalizzate;

considerando che taluni prodotti sottoposti a importi fissi a dazio nullo, a massimali o ad alte misure tariffarie e oggetto di contratti di vendita conclusi nel corso di tali fiere rischiano di non poter beneficiare delle preferenze se gli importi fissi a dazio nullo sono esauriti o se sono stati ripristinati i dazi doganali per i prodotti sottoposti a massimali prima dell'apertura di dette fiere; che occorre quindi accordare possibilità supplementari ai paesi beneficiari di preferenze generalizzate per permettere loro di

beneficiare delle preferenze tariffarie generalizzate per i prodotti oggetto di contratti d'acquisto in occasione di tali fiere;

considerando che attualmente il governo tedesco ha presentato una richiesta per l'applicazione di talune preferenze tariffarie supplementari ad alcuni prodotti originari di paesi beneficiari di preferenze generalizzate e venduti nel corso della fiera di Berlino « Partner del progresso »; che occorre pertanto, per i motivi summenzionati, accordare ulteriori possibilità ai paesi beneficiari di preferenze generalizzate per i prodotti oggetto di contratti d'acquisto conclusi durante la fiera « Partner del progresso »; che è comunque opportuno circoscrivere queste possibilità al 6 % del volume delle misure tariffarie previste, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, dai suddetti regolamenti annuali ed aprire queste possibilità supplementari;

considerando che, fatte salve le speciali disposizioni del presente regolamento, occorre applicare alle preferenze supplementari in questione le disposizioni dei regolamenti annuali relativi all'applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per quanto riguarda in particolare i paesi beneficiari e la nozione di prodotti originari;

considerando che è tuttavia opportuno escludere dal beneficio del presente regolamento taluni prodotti originari di determinati paesi beneficiari;

considerando che le dichiarazioni d'immissione in libera pratica presentate per l'importazione dei prodotti in causa debbono essere corredate del certificato di origine e del contratto concluso in occasione della fiera di cui trattasi, autenticato dalle competenti autorità dello Stato membro in cui la stessa è organizzata;

considerando che le autorità degli Stati membri devono vigilare affinché le attestazioni dei contratti conclusi durante le fiere organizzate sul loro territorio non superino i volumi supplementari concessi;

considerando che le modalità di gestione adottate esigono una collaborazione stretta tra gli Stati membri e la Commissione,

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

⁽³⁾ GU n. L 396 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 1.